

L'onorevole Falcioni propone a questo articolo il seguente emendamento:

« Ripartire i cancellieri di pretura e parificati in due categorie eguali e cioè: 1312 a lire 2,000; 1312 a lire 2,500. »

L'onorevole Falcioni ha già svolto nella discussione generale questo suo emendamento.

Onorevole ministro, lo accetta?

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ho già dichiarato di non poterlo accettare ed ho pregato l'onorevole Falcioni di ritirarlo.

FALCIONI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo allora a partito l'articolo 2 con l'annessa tabella.

(È approvato).

#### Art. 3.

I cancellieri, i vice cancellieri, gli aggiunti di cancelleria e quelli che ne fanno le veci, assistono i giudici nelle udienze e nell'esercizio delle loro funzioni contrassegnandone le firme; ricevono gli atti giudiziari e pubblici concernenti il loro ufficio; eseguono le registrazioni degli atti, li conservano in deposito e ne rilasciano le copie e gli estratti a termini delle leggi di procedura, e compiono tutte le altre funzioni loro demandate dalle leggi e dai regolamenti.

(È approvato).

#### Art. 4.

I segretari, i sostituti segretari, gli aggiunti di segreteria e quelli, che ne fanno le veci, assistono il procuratore generale, il procuratore del Re ed i loro sostituti in tutti gli atti nei quali la legge richiede il loro intervento, e compiono le funzioni, che vengono loro delegate.

(È approvato).

#### Art. 5.

Gli alunni sono funzionari dell'ordine giudiziario. Essi prestano servizio nelle cancellerie e segreterie, compiendo quegli atti, che vengono ad essi commessi dai rispettivi capi.

(È approvato).

#### Art. 6.

Per essere nominato alunno occorre, oltre le condizioni generali prescritte dall'articolo 9 dell'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n. 2626:

1° essere di moralità e di condotta sotto ogni riguardo incensurabile e di sana costituzione fisica;

2° avere compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 25;

3° avere conseguito la licenza ginnasiale o la promozione dal 2° al 3° corso di istituto tecnico, escluso qualsiasi titolo equipollente;

4° avere superato un esame di concorso secondo le norme fissate dal regolamento.

A questo articolo 6 è proposto il seguente emendamento:

*Al n. 3 sostituire:*

« Avere conseguita la licenza liceale o d'istituto tecnico, escluso qualsiasi titolo equipollente.

« Gallina Giacinto, Da Como, Bonicelli, Abozzi ».

L'onorevole Gallina ha facoltà di parlare.

GALLINA. La ragione di questo emendamento da me e da altri presentato deve ricercarsi nella opportunità che per le funzioni di cancelliere e di segretario si richieda una cultura maggiore di quella finora prescritta.

Giova ricordare che le sorti dei giudizi penali d'appello sono in gran parte rimesse al tenore dei verbali di dibattimento del primo giudizio e che in questi verbali, per deficienza di cultura del funzionario di cancelleria, spesso si tradiscono e non si traducono le deposizioni testimoniali e peritali; giova ricordare che in sede d'appello penale, la riassunzione dei testi e dei periti non è un diritto della parte, ma una facoltà del magistrato.

Altri moti vi consigliano l'accoglimento della mia proposta. Anzitutto il criterio di equiparazione dei requisiti voluti per altri funzionari di cancelleria sui quali pesa una minore responsabilità: i cancellieri degli uffici di conciliazione delle grandi città vengono per lo più scelti fra i laureati in giurisprudenza e nei piccoli centri fungono da cancellieri i segretari comunali che, in forza del regolamento 23 giugno 1904, devono essere forniti di licenza liceale o d'istituto tecnico; aggiungasi che, per legge, a sostituire i cancellieri sono chiamati i notai.

In secondo luogo non debbesi dimenticare che i funzionari di cancelleria, per disposizione dell'ordinamento generale giudiziario della legge sulle cancellerie e della tariffa civile e penale, esercitano un vero ufficio di controllo sugli ufficiali giudiziari. Se per